

Relazione della IV Commissione permanente

SANITÀ E POLITICHE SOCIALI

(Seduta del 7 dicembre 2016)

Relatore di maggioranza: LUCA MARCONI

Relatore di minoranza: ELENA LEONARDI

TESTO UNIFICATO

“NORME PER LA PREVENZIONE E IL TRATTAMENTO DEL GIOCO D’AZZARDO PATOLOGICO E DELLA DIPENDENZA DA NUOVE TECNOLOGIE E SOCIAL NETWORK”

delle proposte di legge:

- N. 33** a iniziativa del Consigliere Leonardi
presentata in data 5 febbraio 2016
LOTTA CONTRO LE LUDOPATIE E LA DIPENDENZA DA NUOVE TECNOLOGIE NELL’ETA’ EVOLUTIVA, NEGLI ADULTI, NELLA TERZA ETA’
- N. 45** a iniziativa del Consigliere Marconi
presentata in data 6 aprile 2016
DISPOSIZIONI PER L’ACCESSO CONSAPEVOLE E RESPONSABILE AL GIOCO LECITO
- N. 58** a iniziativa del Consigliere Pergolesi
presentata in data 27 maggio 2016
DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE ED IL TRATTAMENTO DEL GIOCO D’AZZARDO PATOLOGICO, NONCHE’ DELLE PROBLEMATICHE E DELLE PATOLOGIE CORRELATE
- N. 59** a iniziativa dei Consiglieri Volpini, Micucci, Busilacchi, Giancarli
presentata in data 27 maggio 2016
NORME PER IL CONTRASTO, LA PREVENZIONE E LA CURA DELLE LUDOPATIE E DELLE PATOLOGIE CORRELATE

(abbinate ai sensi dell’articolo 66 del Regolamento interno dell’Assemblea legislativa)

RELAZIONE ORALE

**PARERE ESPRESSO DALLA I COMMISSIONE ASSEMBLEARE PERMANENTE
AI SENSI DELL'ARTICOLO 22 DELLO STATUTO**

(Seduta del 5 dicembre 2016)

La prima Commissione assembleare permanente nella seduta del 22 ottobre 1998 esaminata la relazione sul testo unificato "Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico e della dipendenza da nuove tecnologie e social network" delle proposte di legge n. 33/2016, n. 45/2016, n. 58/2016 e n. 59/2016,

esprime parere favorevole

a condizione che:

1) l'articolo 12 sia soppresso;

2) l'articolo 16 sia sostituito dal seguente:

"1. Alla copertura delle spese derivanti da questa legge si provvede per ciascuno degli anni 2017 e 2018, mediante impiego delle risorse statali, per un importo di euro 1.275.418,00, relative al controllo delle dipendenze del gioco d'azzardo, già iscritte negli stanziamenti per i detti anni, nella Missione 13 "Tutela della salute" - Programma 01 "Servizio sanitario regionale"; per gli anni successivi mediante impiego di quota parte delle risorse trasferite dallo Stato per le medesime finalità.

2. A decorrere dall'anno 2019 agli oneri derivanti da questa legge si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalle leggi di approvazione di bilancio.

3. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le conseguenti variazioni al bilancio finanziario gestionale e al documento tecnico, necessarie ai fini della gestione."

Il Presidente della Commissione
Francesco Giacinti

NORMATIVA			ONERE										
ARTICOLO	COMMA	DESCRIZIONE	NATURA DELLA SPESA	TIPOLOGIA DI SPESA	ONERE ANNO 2016	ONERE ANNO 2017	ONERE ANNO 2018	MISSIONE / PROGRAMMA	MODALITA' DI COPERTURA	COPERTURA ANNO 2018	COPERTURA ANNO 2017	COPERTURA ANNO 2018	MISSIONE / PROGRAMMA
14	Misure in materia sanitaria												
	1		Corrente	Continuativa		Vedi articolo 16	Vedi articolo 16						
	2		Corrente	Continuativa		Vedi articolo 16	Vedi articolo 16						
15	Sanzioni amministrative												
	1		normativo										
	2		normativo										
	3		normativo										
	4		normativo										
	5		normativo										
16	Disposizioni finanziarie												
	1		Corrente	Continuativa		€ 1.275.418,00	€ 1.275.418,00	Missione 13/ programma 01 Capitolo 2130110158	già iscritte		€ 1.275.418,00	€ 1.275.418,00	Missione 13/ programma 01 Capitolo 2130110158
	2												
	3												
17	Disposizioni finali e transitorie												
	1		normativo										
	2		normativo										
	3		normativo										
18	Clausola valutativa												
	1		normativo										
	2		normativo										

POSIZIONE ORGANIZZATIVA
CONSULENZA ECONOMICA-FINANZIARIA
E SEGRETERIA I COMMISSIONE
IL RESPONSABILE
(Loretta Lispi)

Loretta Lispi

**PARERE ESPRESSO DAL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI
AI SENSI DELL'ARTICOLO 11, COMMA 4, DELLA LEGGE REGIONALE 4/2007**

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

Visto il testo unificato “Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d’azzardo patologico e della dipendenza da nuove tecnologie e social network”, sulle proposte di legge: n. 33/2016, ad iniziativa del consigliere Leonardi, concernente: “Lotta contro le ludopatie e la dipendenza da nuove tecnologie nell’età evolutiva, negli adulti, nella terza età”, n. 45/2016, ad iniziativa del consigliere Marconi, concernente: “Disposizioni per l’accesso consapevole e responsabile al gioco lecito”, n. 58/2016, ad iniziativa del consigliere Pergolesi, concernente: “Disposizioni per la prevenzione ed il trattamento del gioco d’azzardo patologico, nonché delle problematiche e delle patologie correlate” e n. 59/2016, ad iniziativa dei consiglieri Volpini, Micucci, Busilacchi, concernente: “Norme per il contrasto, la prevenzione e la cura delle ludopatie e delle patologie correlate”, nel testo approvato dalla IV Commissione in sede referente;

Visto l’articolo 11, comma 4, della l.r. 4/2007;

Verificata l’impossibilità di riunire il Consiglio delle Autonomie Locali;

Visto l’articolo 20, comma 5, del Regolamento Interno del Consiglio delle Autonomie Locali;

Preso atto della decisione del Vice Presidente di attivare la procedura di approvazione del parere online indicata all’articolo 20, comma 5;

Vista la proposta di parere formulata dal relatore Valeria Mancinelli e sottoposta all’approvazione del Consiglio attraverso la comunicazione online a tutti i componenti del Consiglio stesso in data 24 novembre 2016;

Preso atto delle motivazioni illustrate dal relatore e riportate nell’Allegato A;

Verificato che, nel termine di tre giorni dal ricevimento, non sono pervenuti pronunciamenti contrari;

Dato atto, pertanto, che, ai sensi del citato comma 5 dell’articolo 20 del Regolamento Interno del Consiglio, il presente parere si intende approvato in data 28 novembre 2016;

DELIBERA

1. di esprimere parere favorevole condizionatamente alle modificazioni specificatamente formulate, come di seguito:
 - a. all’articolo 4, comma 1, lettera e) dopo le parole: “degli esercenti” sono aggiunte le seguenti: “, del personale impiegato nelle sale gioco,”;
 - b. all’articolo 5, comma 1, le parole: “nonché assicurano [...] gioco” sono soppresse;
 - c. all’articolo 5, comma 2, le parole: “con esclusione delle scuole dell’infanzia” sono soppresse;
 - d. all’articolo 5, comma 3, le parole: “quelli in cui sono ubicate strutture per giovani ed anziani” sono soppresse;
 - e. all’articolo 9, comma 1, lettera b) dopo le parole “agli esercenti” sono aggiunte le seguenti: “al personale impiegato nelle sale gioco,”;
2. di approvare e presentare all’Assemblea legislativa regionale la seguente osservazione: “all’articolo 2 (destinatari) gli interventi dovrebbero essere rivolti a tutta la popolazione”.

Il Vice Presidente
Liana Serrani

Allegato A**RELAZIONE**

Testo unificato “Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d’azzardo patologico e della dipendenza da nuove tecnologie e social network”.

Parere favorevole con le modificazioni di seguito specificate:Art. 4 (Competenze della Regione)

Comma 1, lettera e): aggiungere anche il personale impiegato nelle sale gioco.

Art. 5 (Competenza dei Comuni)

Al comma 1: va tolta la formazione specifica del personale delle sale gioco che invece deve essere assicurata dalla Regione.

Al comma 2: si deve togliere “con esclusione delle scuole dell’infanzia”.

Al comma 3: i comuni in ordine all’installazione di apparecchi e congegni per il gioco possono individuare altri luoghi sensibili. Quindi si deve togliere “quelli in cui sono ubicate strutture per i giovani ed anziani”.

Art. 9 (Piano regionale integrato per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio da GAP)

Comma 1, lettera b): formazione rivolta anche al personale impiegato nelle sale gioco.

e con la seguente osservazione:Art. 2 (Destinatari)

Gli interventi di questa legge dovrebbero coinvolgere l’intera popolazione.

Testo unificato**Art. 1**
(Finalità)

1. Questa legge, nell'ambito delle competenze spettanti alla Regione in materia di tutela della salute e di politiche sociali, reca disposizioni finalizzate alla prevenzione e al trattamento del gioco d'azzardo patologico (GAP) e della dipendenza da nuove tecnologie e social network, nonché delle patologie correlate, con particolare riferimento alle fasce più deboli e maggiormente vulnerabili della popolazione.

2. La Regione promuove interventi finalizzati:

- a) alla prevenzione e al contrasto del GAP e della dipendenza da nuove tecnologie e social network, nonché alla cura e alla riabilitazione delle persone affette da tali patologie e dipendenze, nonché al supporto alle loro famiglie;
- b) al rafforzamento della cultura del gioco consapevole, misurato e responsabile, nelle diverse forme previste dalla normativa statale;
- c) alla educazione, informazione, divulgazione e sensibilizzazione in merito all'utilizzo responsabile del denaro e ai contenuti dei diversi giochi a rischio di sviluppare dipendenza;
- d) alla promozione di attività educative, sociali, sportive e culturali, da definire nel Piano regionale integrato di cui all'articolo 9, per la prevenzione e riduzione del rischio da gioco nei minori, nei giovani e negli anziani, nonché per la riduzione e il contrasto degli effetti prodotti dalla realtà virtuale in tali soggetti.

3. Per le finalità previste ai commi 1 e 2 la Regione si avvale della Consulta per le politiche di contrasto delle dipendenze patologiche istituita ai sensi della lettera a) del comma 2 dell'articolo 12 della legge regionale 1 dicembre 2014, n. 32 (Sistema regionale integrato dei servizi sociali a tutela della persona e della famiglia) e istituisce, presso l'Agenzia regionale sanitaria (ARS), l'Osservatorio regionale dei comportamenti di abuso.

4. Alla realizzazione delle finalità indicate ai commi 1 e 2 concorrono, secondo le modalità previste da questa legge, i comuni singoli ed associati, le istituzioni scolastiche, gli enti del servizio sanitario regionale, nonché le associazioni di volontariato, le associazioni delle famiglie componenti della Consulta regionale per la famiglia di cui all'articolo 4 della legge regionale 10 agosto 1998, n. 30 (Interventi a favore della famiglia), le cooperative sociali e le strutture pubbliche accreditate operanti nell'ambito delle finalità di cui al comma 1.

Art. 2*(Destinatari)*

1. Gli interventi di questa legge sono rivolti:
- a) ai soggetti che si trovano nella condizione di dipendenza da GAP, quale patologia che caratterizza le persone affette da sindrome da gioco con vincita in denaro così come definita dall'Organizzazione mondiale della sanità, diagnosticata dalle strutture sanitarie competenti;
 - b) ai soggetti che si trovano nella condizione di dipendenza dall'utilizzo di nuove tecnologie e social network;
 - c) ai soggetti e, in particolare, ai minori, ai giovani e agli anziani, che sono a rischio delle dipendenze indicate alle lettere a) e b).

Art. 3*(Ambito di applicazione)*

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, le disposizioni di questa legge si applicano alle sale da biliardo o da gioco, nonché agli altri esercizi commerciali o pubblici o circoli privati ed associazioni o nelle aree aperte al pubblico, autorizzati alla pratica del gioco o all'installazione di apparecchi da gioco ai sensi degli articoli 86 e 88 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza).

Art. 4*(Competenze della Regione)*

1. La Regione:
- a) garantisce l'attività di programmazione per la prevenzione, il trattamento terapeutico, il recupero sociale ed il contrasto della dipendenza dal gioco, dalle nuove tecnologie e social network, attraverso il piano regionale integrato previsto all'articolo 9;
 - b) assicura la conoscenza e il monitoraggio dei fenomeni del GAP, mediante la Consulta e l'Osservatorio regionale previsti al comma 3 dell'articolo 1;
 - c) istituisce un numero verde sulle dipendenze patologiche, che offre anche assistenza ed orientamento alle persone dipendenti da GAP, il quale è affisso, da parte degli esercenti, su ogni apparecchio o congegno idoneo per il gioco;
 - d) predispone il materiale informativo sui rischi derivanti dal gioco e sui servizi di assistenza alle persone con patologie correlate al GAP, da esporre da parte degli esercenti, che indica e contiene:

- 1) i rischi connessi al gioco eccessivo;
 - 2) i servizi socio-sanitari attivati dal Piano regionale integrato previsto all'articolo 9;
 - 3) il test di verifica finalizzato ad una rapida autovalutazione del rischio di dipendenza;
 - 4) la possibilità di utilizzare dispositivi che consentono di definire un limite di importo da giocare o un tempo massimo di utilizzo dell'apparecchio;
 - 5) il numero verde previsto alla lettera c;
- e) promuove la conoscenza, l'informazione, la formazione e l'aggiornamento degli esercenti, del personale impiegato nelle sale di cui all'articolo 3, degli operatori di polizia locale, degli operatori sanitari, socio-sanitari e sociali, nonché degli operatori delle associazioni e delle cooperative sociali di cui al comma 4 dell'articolo 1; a tal fine organizza corsi finalizzati alla conoscenza e alla prevenzione dei rischi connessi al GAP, a favorire un approccio al gioco consapevole e responsabile, nonché alla conoscenza della normativa in materia;
- f) sostiene le iniziative delle associazioni e delle cooperative sociali indicate al comma 4 dell'articolo 1 che realizzano o collaborano alla progettazione di attività di informazione e sensibilizzazione sui fattori di rischio per lo sviluppo del GAP;
- g) sostiene le iniziative delle associazioni di categoria dei gestori delle sale di cui all'articolo 3 che si dotano di un codice etico di autoregolamentazione, al fine di responsabilizzare e vincolare gli stessi alla sorveglianza delle condizioni e delle caratteristiche di fragilità dei giocatori e al rispetto della legalità;
- h) promuove campagne di informazione e di sensibilizzazione per la prevenzione dei rischi e dei danni derivanti dal GAP.

2. Le campagne di cui alla lettera h) del comma 1 sono indirizzate prioritariamente ai minori e ai giovani, attraverso il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche e delle aggregazioni giovanili, e alle fasce sociali più svantaggiate che evidenziano situazioni a rischio. Tali iniziative sono dirette in particolare a:

- a) aumentare la consapevolezza sui fenomeni di dipendenza correlati al gioco, sui rischi per la salute e relazionali e sui danni economici che il gioco indiscriminato può comportare per i giocatori e le loro famiglie;
- b) educare a un approccio misurato e compatibile al gioco;
- c) informare sull'esistenza e l'accessibilità dei servizi di assistenza pubblici e del privato sociale presenti sul territorio.

3. Le scuole per genitori, finanziate dalla Regione, introducono i contenuti delle campagne di

informazione e sensibilizzazione di cui alla lettera h) del comma 1.

Art. 5

(Competenze dei Comuni)

1. I Comuni singoli e associati promuovono progetti e attività per la prevenzione e il contrasto del GAP e della sua diffusione.

2. Per esigenze di tutela della salute e della quiete pubblica, è vietata l'installazione di apparecchi e congegni per il gioco in locali ubicati in un raggio di cinquecento metri, nei comuni con popolazione superiore ai cinquemila abitanti, di trecento metri, in quelli inferiori ai cinquemila abitanti, da istituti universitari, da scuole di ogni ordine e grado, con esclusione delle scuole dell'infanzia, da istituti di credito e sportelli bancomat, da uffici postali, da esercizi di acquisto e vendita di oggetti preziosi ed oro usati.

3. I Comuni, in ordine all'installazione di apparecchi e congegni per il gioco, possono individuare quali altri luoghi sensibili quelli in cui sono ubicate strutture per minori, giovani ed anziani, nel rispetto della normativa statale e degli strumenti della pianificazione regionale, tenuto conto dell'impatto delle stesse sul contesto e sulla sicurezza urbana, sulla viabilità, sull'inquinamento acustico e sul disturbo della quiete pubblica.

4. I Comuni, per esigenze di tutela della salute e della quiete pubblica, possono disporre limitazioni temporali all'esercizio del gioco tramite gli apparecchi previsti dalla normativa statale, prevedendo al riguardo fasce orarie giornaliere fino ad un massimo di dodici ore, anche in forma articolata.

5. I Comuni istituiscono un pubblico elenco degli esercizi previsti all'articolo 3, presenti sul proprio territorio, in possesso del marchio "No Slot" e possono per questi prevedere forme premianti.

6. I Comuni esercitano l'attività di vigilanza in ordine al rispetto di quanto previsto da questa legge relativamente all'utilizzo del logo regionale "No Slot" previsto all'articolo 10, nonché alle disposizioni previste agli articoli 7 e 8.

Art. 6

(Competenze dell'ASUR)

1. L'ASUR, secondo quanto definito nel Piano regionale integrato di cui all'articolo 9, svolge le seguenti funzioni:

- a) prevenzione del rischio da dipendenza dal GAP, mediante iniziative di informazione, sensibilizzazione ed educazione, al fine di fornire un primo servizio di ascolto, assistenza e consulenza;

- b) predisposizione dei contenuti del materiale informativo sui rischi e sui danni derivanti dal GAP previsto alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 4;
- c) attuazione delle misure sanitarie previste all'articolo 13.

Art. 7

(Divieto di pubblicità)

1. Ai fini della tutela della salute e della prevenzione della dipendenza dal gioco, è vietata qualsiasi forma di pubblicità del gioco.

Art. 8

(Obblighi degli esercenti)

1. Gli esercenti di cui all'articolo 3 sono tenuti ad esporre in maniera visibile il materiale informativo previsto alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 4.

2. Il materiale informativo previsto al comma 1 è esposto anche su ogni apparecchio e congegno per il gioco.

3. Il personale operante negli esercizi di cui all'articolo 3 è obbligato a frequentare corsi di formazione secondo quanto previsto nel Piano regionale integrato di cui all'articolo 9.

Art. 9

(Piano regionale integrato per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio da GAP)

1. Il Consiglio-Assemblea legislativa regionale approva, annualmente, su proposta della Giunta regionale, il Piano regionale integrato per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio da GAP che costituisce, per le materie oggetto di questa legge, riferimento per la programmazione regionale nei settori socio-sanitario, sociale, di promozione sportiva e culturale. Il piano in particolare individua i seguenti obiettivi:

- a) prevenzione del rischio della dipendenza da GAP mediante iniziative di sensibilizzazione, educazione ed informazione;
- b) formazione rivolta agli esercenti, al personale impiegato nelle sale di cui all'articolo 3, agli operatori dei servizi pubblici e della polizia locale, anche in collaborazione con gli enti locali, le forze dell'ordine, le associazioni e le cooperative sociali di cui al comma 4 dell'articolo 1;
- c) assistenza e consulenza alle persone affette da GAP con la previsione di un primo servizio di ascolto, anche con l'utilizzo del numero verde regionale previsto alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 4;

- d) progettazione volta a contrastare e ridurre il fenomeno del GAP, svolta in collaborazione con l'ASUR, i Comuni, le associazioni e le cooperative sociali di cui al comma 4 dell'articolo 1;
- e) monitoraggio per la valutazione del rapporto causa ed effetto degli interventi previsti dal piano medesimo.

2. Il Piano di cui al comma 1 è approvato, sentito il Consiglio delle autonome locali ed il Consiglio regionale dell'economia e del lavoro.

Art. 10

(Logo regionale)

1. E' istituito il logo regionale "No Slot" di cui all'allegato.

2. Il logo è utilizzato dagli esercenti di cui al comma 5 dell'articolo 5 che non hanno apparecchiature e congegni per il gioco.

3. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, individua i criteri e le modalità di utilizzo del logo.

4. La Giunta regionale prevede criteri di priorità nella concessione di finanziamenti e vantaggi economici, comunque denominati, nel caso di assenza di apparecchi e congegni per il gioco negli esercizi commerciali.

Art. 11

(Giornata dedicata alla lotta al GAP)

1. La Regione indice una giornata dedicata alla lotta al GAP in cui realizzare iniziative di conoscenza e approfondimento per sensibilizzare e prevenire i rischi sanitari e sociali correlati al GAP, da svolgersi negli istituti scolastici e universitari delle Marche.

2. La data della giornata è stabilita dalla Giunta regionale a seguito della valutazione di proposte che dovranno pervenire dagli istituti di cui al comma 1.

Art. 12

(Rapporti con enti e associazioni di auto-mutuo aiuto)

1. La Regione, i Comuni singoli e associati e l'ASUR, nell'ambito delle rispettive competenze, possono avvalersi, anche mediante convenzione, della collaborazione di enti, associazioni e organizzazioni pubbliche o private di mutuo aiuto, prive di scopo di lucro.

Art. 13

(Misure in materia sanitaria)

1. La Giunta regionale promuove, nei limiti dei finanziamenti derivanti dalla ripartizione del fondo

nazionale per il GAP, lo svolgimento da parte degli enti del servizio sanitario di iniziative di carattere strutturale e sperimentale nei confronti delle persone affette da tale patologia.

2. Per le finalità indicate al comma 1 sono istituite, presso i dipartimenti delle dipendenze patologiche, unità operative multidisciplinari per il trattamento delle varie forme di GAP, in base alle indicazioni del Piano regionale integrato di cui all'articolo 9 e dell'eventuale finanziamento previsto all'articolo 15.

Art. 14

(Sanzioni amministrative)

1. Si applica la sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 10.000,00 per ogni apparecchio e la chiusura del medesimo mediante sigilli, da rimuovere in caso di ricollocazione nel rispetto delle distanze, a chiunque installa gli apparecchi previsti ai commi 6 e 7 dell'articolo 110 del r.d. 773/1931, in violazione delle disposizioni indicate ai commi 2 e 3 dell'articolo 5.

2. Si applica la sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 10.000,00 a chiunque non rispetta le limitazioni temporali previste al comma 4 dell'articolo 5.

3. Si applica la sanzione amministrativa da euro 3.000,00 a euro 5.000,00 a chiunque utilizza il logo regionale "No Slot" fuori dai casi previsti al comma 2 dell'articolo 10.

4. Si applica la sanzione amministrativa da euro 6.000,00 a euro 10.000,00 a chiunque viola:
a) il divieto previsto all'articolo 7;
b) gli obblighi previsti ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 8.

5. L'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni previste ai commi 1, 2, 3 e 4 sono di competenza dei Comuni.

6. Il cinquanta per cento del gettito derivante dall'applicazione delle sanzioni è destinato alle finalità di questa legge.

Art. 15

(Disposizioni finanziarie)

1. Alla copertura delle spese derivanti da questa legge si provvede per ciascuno degli anni 2017 e 2018, mediante impiego delle risorse statali, per un importo di euro 1.275.418,00, relative al controllo delle dipendenze del gioco d'azzardo, già iscritte negli stanziamenti per i detti anni, nella Missione 13 "Tutela della salute", Programma 01 "Servizio sanitario regionale"; per gli anni successivi mediante impiego di quota parte delle risorse trasferite dallo Stato per le medesime finalità.

2. A decorrere dall'anno 2019 agli oneri derivanti da questa legge si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalle leggi di approvazione di bilancio.

3. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le conseguenti variazioni al bilancio finanziario gestionale e al documento tecnico, necessarie ai fini della gestione.

Art. 16

(Disposizioni finali e transitorie)

1. La Giunta regionale, sentita la Consulta di cui alla l.r. 32/2014, presenta la proposta del Piano regionale integrato di cui all'articolo 9 entro centottanta giorni dalla prima seduta del Consiglio regionale.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore di questa legge, la Giunta regionale, d'intesa con l'ANCI Marche, sentite le organizzazioni di categoria e la competente commissione consiliare, disciplina le modalità attraverso le quali vengono attivati i corsi di formazione previsti alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 4, precisando i tempi, le modalità, i soggetti attuatori e i costi a carico dei partecipanti.

3. Gli obblighi degli esercenti previsti ai commi 1 e 2 dell'articolo 8 sono assolti entro sessanta giorni dall'entrata in vigore di questa legge, quelli previsti al comma 3 dello stesso articolo entro un anno dall'entrata in vigore della legge medesima.

4. Gli esercenti di sale, di altri esercizi e aree di cui all'articolo 3 si adeguano alle disposizioni previste ai commi 2 e 3 dell'articolo 5 entro il 31 dicembre 2019.

Art. 17

(Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale, anche avvalendosi dei dati e delle informazioni prodotte dall'Osservatorio regionale di cui al comma 3 dell'articolo 1, trasmette al Consiglio-Assemblea legislativa regionale con cadenza annuale, a partire dall'anno 2017, unitamente alla proposta di Piano regionale integrato indicato all'articolo 9, una relazione sullo stato di attuazione e sugli effetti della legge, contenente in forma sintetica, almeno le seguenti informazioni:

- a) la realizzazione degli obiettivi previsti nel piano regionale integrato di cui all'articolo 9, i risultati conseguiti, le risorse erogate ed i relativi destinatari;
- b) gli effetti delle politiche realizzate sulla diffusione delle sale di cui all'articolo 3 nel territorio regionale anche rispetto alla situazione preesistente e ad altre realtà confrontabili;

c) il grado di diffusione del marchio “No Slot” e le eventuali forme di premialità attivate a favore dei soggetti che lo espongono.

2. I risultati delle valutazioni effettuate sono pubblicati nel portale dell'Osservatorio regionale di cui al comma 3 dell'articolo 1.



Proposta di legge n. 33**Art. 1**
(Finalità)

1. La Regione reca disposizioni finalizzate alla prevenzione, alla cura, alla ricerca, allo studio e al contrasto delle condotte di gioco patologico (gioco d'azzardo, dipendenza da internet, eccesso di videogiochi, dipendenza da videopornografia) e promuove azioni volte alla prevenzione, al trattamento terapeutico, al recupero sociale e al contrasto delle persone colpite da queste patologie con relativo supporto ai loro genitori o alle loro famiglie, anche in assenza del paziente.

Art. 2
(Ambito di applicazione)

1. Gli interventi previsti da questa legge si rivolgono all'intera popolazione marchigiana, in particolar modo ai soggetti, sia in età evolutiva, sia negli adulti che nella terza età, che manifestano problematiche di gioco patologico (GAP - gioco d'azzardo patologico – e dipendenze tecnologiche o nuove dipendenze), ai loro familiari e alle fasce di popolazione più vulnerabili.

2. La diagnosi di condotta patologica al gioco (gioco d'azzardo, dipendenza da siti internet, eccesso del consumo di videogiochi) è formulata dal Sistema sociosanitario regionale, nella fattispecie dei Dipartimenti dipendenze patologiche delle Aree vaste.

3. Anche le scuole, nel caso dei minori, sono interessate dalle misure di prevenzione e contrasto, di concerto con l'Ufficio scolastico regionale per le Marche – Direzione regionale.

4. Sono coinvolte infine tutte le associazioni (associazioni di volontariato, università del tempo libero, sindacati, circoli ricreativi, etc) presso cui accedono le persone non più lavorativamente attive, le quali, pur non avendo mai presentato in età precedenti simili problematiche, possono incorrere nella rete del gioco patologico (spese eccessive, prestiti, usura).

Art. 3
(Definizioni)

1. Ai fini di questa legge si intende per:

a) gioco patologico: quel comportamento ludico che ha perso spontaneità, libertà e piacere per incagliarsi in una dinamica ripetitiva e senza sosta, che aliena il soggetto, allontanandolo sempre più dalla realtà, dalle relazioni, dal lavoro e dai precedenti interessi. Ogni manifestazione di gioco patologico deve essere inevi-

- tabilmente intesa come sintomo che sottende un profondo malessere psicologico e relazionale del soggetto. All'interno della categoria "gioco patologico" individueremo: il gioco d'azzardo patologico e le nuove dipendenze. Queste ultime le indicheremo come dipendenze tecnologiche per indicare il fatto che sono legate all'uso di un dispositivo digitale (pc, tablet, cellulare);
- b) gioco d'azzardo patologico (GAP): detto anche "ludopatia", è un disturbo di dipendenza comportamentale, oggi vera e propria manifestazione patologica, nonché piaga sociale, caratterizzato dall'impiego del denaro;
 - c) nuove dipendenze (ND): quelle condotte reiterate che, come nel caso del gioco d'azzardo, si attivano nella persona senza la condizione di intossicazione chimica (vedi alcool o sostanze psicotrope) ma che possono comunque comportare gravi conseguenze alla vita della persona: dipendenza da internet/tv/telefono, eccessivo uso di videogiochi, spese compulsive;
 - d) dipendenze tecnologiche (DT): condotte compulsive legate alle nuove tecnologie di comunicazione e informazione (TIC): eccesso di videogiochi, dipendenza da siti sociali, videopornografia;
 - e) videomania o videoabuso: comportamento incontrollato dal punto di vista quantitativo;
 - f) videogioco: dispositivo elettronico, in inglese "videogame", costituito da un generatore di impulsi video per la simulazione su schermo televisivo o su un apposito monitor di giochi;
 - g) internet addiction disorder (IAD): disordine da dipendenza da Internet;
 - h) facebook-instagram-twitter addiction: dipendenza da facebook, instagram, twitter ed altro;
 - i) slot machine (macchina mangiasoldi): è un sistema di gioco d'azzardo;
 - l) sala slot: locali adibiti al gioco tramite le slot machine;
 - m) gioco d'azzardo on-line: a differenza delle tradizionali forme di scommesse (lotto, bingo, "gratta e vinci"), si pratica esclusivamente in rete, tramite pc o dispositivi mobili.

Art. 4

(Soggetti che concorrono alle finalità di questa legge)

1. I soggetti che concorrono alle finalità di questa legge sono:
- a) i Comuni, singoli e associati, e l'Asur articolata in Aree vaste;
 - b) i soggetti del volontariato, della cooperazione

- sociale e dell'associazionismo riconosciuti per legge e gli enti accreditati per i servizi nell'area delle dipendenze;
- c) le associazioni di rappresentanza delle imprese e degli operatori di settore;
 - d) le associazioni di tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti;
 - e) i soggetti che, a qualsiasi titolo, legalmente riconosciuti, operano negli ambiti e per le finalità di cui all'articolo 1.

Art. 5

(Competenze della Regione)

1. La Regione:

- a) garantisce l'attività di programmazione per la prevenzione, il trattamento terapeutico, lo studio, la ricerca, il recupero sociale ed il contrasto della dipendenza da GAP e da nuove tecnologie nel contesto del piano di azione regionale per le dipendenze, anche tramite l'attività del tavolo tecnico regionale e dell'osservatorio regionale di cui all'articolo 8;
- b) entro il 31 gennaio di ogni anno, con deliberazione di Giunta regionale, adotta il programma per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio di cui alla presente legge, programma che viene approvato dall'Assemblea legislativa;
- c) assicura la conoscenza e il monitoraggio dei fenomeni di gioco patologico, mediante l'osservatorio regionale di cui all'articolo 8;
- d) istituisce uno specifico numero verde regionale per le segnalazioni e le richieste di aiuto, i cui riferimenti devono essere affissi nei locali con offerta del gioco, su ogni apparecchio per il gioco d'azzardo lecito e non, su ogni apparecchio per il videogioco;
- e) promuove la conoscenza, l'informazione, la formazione e l'aggiornamento degli esercenti, degli operatori di polizia locale, degli operatori sociali, sociosanitari e sanitari, nonché degli operatori delle associazioni di consumatori e utenti e degli sportelli welfare con riguardo al gioco d'azzardo patologico;
- f) sostiene i soggetti del terzo settore che costituiscono gruppi di mutuo auto-aiuto, consulenza, orientamento e sostegno ai singoli e alle famiglie;
- g) svolge attività di progettazione territoriale sociosanitaria sul fenomeno del gioco patologico, anche in collaborazione con le Aree vaste e gli enti locali;
- h) promuove campagne di informazione, sensibilizzazione ed educazione sui rischi e sui danni derivanti dalla dipendenza dei minori dai videogiochi e dalle nuove tecnologie, rivolte ai

bambini e agli adolescenti, ai genitori, agli insegnanti e agli educatori, anche in collaborazione con l'Ufficio scolastico regionale per le Marche – Direzione regionale, gli enti locali e le associazioni di volontariato iscritte nel registro regionale di cui alla legge regionale 30 maggio 2012, n. 15 (Norme per la promozione e la disciplina del volontariato) in possesso di specifici requisiti e competenze per l'assistenza e il recupero da questo tipo di dipendenza;

- i) promuove, di concerto con l'Asur Marche, la formazione qualificata e specifica per il trattamento dell'età infantile-adolescenziale, di operatori sociali, sociosanitari e sanitari preposti al trattamento di questa patologia specifica, nonché all'informazione e formazione rivolta ad insegnanti e genitori;
- j) sostiene le iniziative delle associazioni di categoria dei gestori delle sale da gioco e dei locali in cui sono installati apparecchi per il gioco d'azzardo lecito, che si dotano di un codice etico di autoregolamentazione che li responsabilizza e vincola alla sorveglianza delle condizioni e delle caratteristiche di fragilità dei giocatori e al rispetto della legalità per la prevenzione nei confronti della malavita organizzata;
- k) collabora con gli osservatori istituiti a livello nazionale, allo scopo di sviluppare e promuovere metodiche di intervento e prevenzione a tutela dei cittadini più esposti;
- l) collabora con i competenti organi dello Stato e con le forze di polizia nella lotta al gioco illegale.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge, la Giunta regionale predispone i contenuti grafici di un marchio regionale "No Slot" rilasciato, a cura dei Comuni, agli esercenti di pubblici esercizi, ai gestori di circoli privati e di altri luoghi deputati all'intrattenimento che scelgono di non installare apparecchiature per il gioco d'azzardo lecito.

3. La Regione, tramite l'Asur, rende disponibili agli esercenti di sale da gioco e di locali dove sono installati apparecchi per il gioco d'azzardo lecito il materiale informativo sui rischi correlati al gioco e sui servizi di assistenza alle persone con patologie correlate al GAP.

4. La Regione, sempre tramite l'Asur rende inoltre disponibile un decalogo di azioni sul gioco sicuro e responsabile e i contenuti di un test di verifica per una rapida valutazione del proprio rischio di dipendenza; il materiale fornito viene esposto in luogo visibile ed accessibile al pubblico.

5. La Regione, nella concessione di finanzia-

menti, benefici e vantaggi economici comunque denominati, considera titolo di preferenza, anche in eventuali bandi, l'assenza di apparecchi da gioco d'azzardo lecito all'interno degli esercizi autorizzati alla pratica del gioco o dell'installazione di apparecchi da gioco d'azzardo lecito.

6. Entro sessanta giorni dall'approvazione di questa legge la Giunta regionale adotta un programma operativo annuale volto a finanziare coloro che si impegnano a non rinnovare, nel proprio locale, le concessioni di affitto degli "apparecchi slot".

7. Il programma operativo di cui al comma 6 è approvato dall'Assemblea legislativa nei successivi sessanta giorni.

8. Dopo il primo triennio di sperimentazione di questa legge saranno individuate eventuali agevolazioni di riduzione dell'aliquota IRAP, di cui al d.lgs. 446/1997, pari allo 0,95 per cento; gli esercizi che provvedano volontariamente, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce l'agevolazione, alla completa disinstallazione degli apparecchi da gioco di cui all'articolo 3 e legge e all'articolo 110, comma 6, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) nei locali in cui si svolge l'attività sono soggetti a tale riduzione.

9. L'agevolazione di cui al comma 6 opera nel rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato.

10. Con deliberazione di Giunta regionale sono definite le modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 8.

11. La Regione promuove accordi con gli enti di servizio del trasporto pubblico locale e regionale per favorire l'adozione di un codice di autoregolamentazione che vieti gli spazi pubblicitari relativi al gioco d'azzardo lecito.

12. La Regione, sentita la competente commissione assembleare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore di questa legge, predispone un regolamento che definisce criteri, regole tecniche, relative modalità attuative e forme di controllo per l'introduzione di un sistema di regolazione per l'accesso:

- a) alle aree dedicate all'installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito accessibili direttamente dall'utenza in numero superiore a tre;
- b) ai locali destinati a sala da gioco d'azzardo lecito.

Art. 6

(Competenze dei Comuni)

- 1.** Per tutelare determinate categorie di sog-

getti maggiormente vulnerabili e per prevenire fenomeni da GAP, è vietata la nuova installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito di cui all'articolo 3 e all'articolo 110, comma 6, del r.d. 773/1931, in locali che si trovino ad una distanza, determinata dalla Giunta regionale entro il limite massimo di cinquecento metri, da istituti scolastici di ogni ordine e grado, luoghi di culto, impianti sportivi, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile e oratori.

2. Ai fini di questa legge per nuova installazione si intende il collegamento degli apparecchi di cui al comma 1 alle reti telematiche dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli in data successiva alla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione della deliberazione di cui al comma 1, relativa alla determinazione della distanza da luoghi sensibili.

3. Sono equiparati alla nuova installazione:

- a) il rinnovo del contratto stipulato tra esercente e concessionario per l'utilizzo degli apparecchi;
- b) la stipulazione di un nuovo contratto, anche con un differente concessionario, nel caso di rescissione o risoluzione del contratto in essere;
- c) l'installazione dell'apparecchio in altro locale in caso di trasferimento della sede dell'attività.

4. Il Comune può individuare altri luoghi sensibili, in cui si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, tenuto conto dell'impatto dell'installazione degli apparecchi di cui al comma 1 sul contesto e sulla sicurezza urbana, nonché dei problemi connessi con la viabilità, l'inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica.

5. I sindaci, nell'ambito dei comitati o tavoli per l'ordine e la sicurezza pubblica presieduti dai prefetti, informano gli organi competenti delle situazioni presenti sul territorio al fine di garantire una pianificazione di interventi ad opera delle forze dell'ordine e delle polizie locali, per la prevenzione e il contrasto al gioco d'azzardo patologico.

6. I Comuni possono prevedere forme premianti per gli esercizi "No Slot" di cui all'articolo 5, comma 2, e per i gestori di circoli privati e di altri luoghi deputati all'intrattenimento che scelgono di non installare o disinstallare nel proprio esercizio le apparecchiature per il gioco d'azzardo lecito.

7. È vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all'apertura o all'esercizio delle sale da gioco d'azzardo lecito, che si ponga in contrasto con l'articolo 7, commi 4, 4 bis e 5, del decreto legge

13 settembre 2012, n. 158 (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute) convertito con modificazioni dalla legge 189/2012.

8. Su ogni apparecchio di cui all'articolo 3 , comma 1, lettera f) e di cui all'articolo 110, comma 6, del r.d. 773/1931, deve essere indicata, in modo che risulti chiaramente leggibile:

- a) la data del collegamento alle reti telematiche di cui al comma 2;
- b) la data di scadenza del contratto stipulato tra esercente e concessionario per l'utilizzo degli apparecchi.

9. Spetta al Comune la competenza dei controlli, tramite la polizia locale, sui locali di cui al comma 1 e comunque sui locali interessati da questa legge, al fine di evitare la diffusione del fenomeno del gioco d'azzardo patologico e di garantirne il monitoraggio.

Art. 7

(Competenze dell'Asur)

1. E' compito dell'Asur istituire, all'interno dei dipartimenti delle dipendenze patologiche delle Aree vaste, unità operative multidisciplinari specializzate per il trattamento delle varie forme di gioco patologico - in età evolutiva, negli adulti, nella terza età - sia per gli utenti interessati che per i loro genitori/familiari, anche in assenza del paziente stesso. Tali unità dovranno garantire prestazioni di tipo psicologico, psicoterapeutico, medico, socio-educativo, riabilitativo. Dovranno essere fornite inoltre anche consulenze di tipo legale e finanziario.

2. A seconda della loro tipologia, le prestazioni verranno erogate sia in regime ambulatoriale, che in regime residenziale e semiresidenziale. Dovranno inoltre essere previste modalità di frequenza delle strutture residenziali più innovative (ad esempio, moduli di frequenza del fine settimana o di periodi particolari dell'anno, come quelli tradizionalmente di ferie, maggiormente delicati per l'utenza in questione), in cui il pagamento non è legato alla retta giornaliera ma al modulo in cui si è inseriti.

3. Oltre alle azioni di cura, l'Asur promuove gli interventi di prevenzione del rischio della dipendenza da GAP e di nuove dipendenze previste da questa legge mediante iniziative di sensibilizzazione, informazione, educazione, per fornire un primo servizio di ascolto, assistenza e consulenza sul tema del gioco d'azzardo patologico e delle dipendenze tecnologiche, anche attraverso la predisposizione di piani di formazione e informazione, con particolare riferimento al gioco on line, rivolti agli studenti delle istituzioni scolasti-

che di primo grado e delle istituzioni scolastiche e formative di secondo grado.

4. I dipartimenti delle dipendenze patologiche in raccordo con i consultori familiari accreditati, assicurano:

- a) l'attività di accoglienza;
- b) la valutazione diagnostica;
- c) la presa in carico e cura;
- d) il reinserimento sociale della persona affetta da GAP;
- e) il sostegno ai familiari, anche in collaborazione con le associazioni che si occupano di gioco d'azzardo patologico.

5. I dipartimenti di prevenzione medica, tramite le proprie unità operative, predispongono un piano operativo per il controllo igienico-sanitario delle strutture in cui sono installate apparecchiature per il gioco d'azzardo lecito, verificando anche la regolarità degli impianti situati all'interno dei locali nonché la presenza dei dispositivi di protezione contro le scariche elettriche, dispositivi di messa a terra di impianti elettrici vari.

Art. 8

(Osservatorio regionale sul gioco d'azzardo patologico)

1. La Regione istituisce, presso l'assessorato regionale competente, l'Osservatorio regionale sul fenomeno del gioco d'azzardo patologico nonché della dipendenza dell'infanzia e dell'adolescenza da videogiochi e dalle nuove tecnologie, di seguito denominato Osservatorio, per il monitoraggio degli effetti della dipendenza da gioco d'azzardo e della videodipendenza dei minori in tutte le sue componenti, per l'analisi dei dati e delle dinamiche al fine di attuare azioni mirate ed efficaci di prevenzione e di contrasto.

2. Le funzioni dell'Osservatorio sono:

- a) studio e monitoraggio del fenomeno a livello regionale;
- b) predisposizione e formulazione di strategie, linee di intervento, campagne informative e di sensibilizzazione, anche in raccordo con analoghi organismi operanti a livello nazionale, regionale e locale, in particolare con il Garante per l'infanzia e l'adolescenza – Ombudsman Marche;
- c) individuazione delle più opportune modalità operative per raccordarsi con le strutture pubbliche e private coinvolte nell'ambito degli interventi promossi dal Piano socio-sanitario regionale del cui all'articolo 9;
- d) verifica dell'impatto delle politiche adottate e la redazione del rapporto annuale.

3. La Giunta regionale, sentita la commissio-

ne assembleare competente in materia di politiche sociali, definisce con propria deliberazione la composizione dell'Osservatorio.

4. L'Osservatorio è istituito con apposito atto, sulla base della deliberazione di cui al comma 3, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

Art. 9

(Programmazione integrata socio-sanitaria)

1. Le misure di prevenzione, contrasto, e trattamento delle dipendenze da GAP e da videogiochi e nuove tecnologie, vengono ricomprese nel Piano socio-sanitario regionale.

2. In particolare, saranno attuati:

- a) studio, analisi e valutazione delle nuove dipendenze patologiche e dei fenomeni ad esse correlate;
- b) le dotazioni organiche dei Dipartimenti dipendenze patologiche dovranno prevedere un incremento, proporzionale all'incidenza dei casi, di professionisti esperti nelle nuove dipendenze oggetto di questa legge, istituendo nuovi posti da ricoprire tramite concorsi o comunque secondo le vigenti disposizioni di legge per le assunzioni nel SSN; alle équipes di tali professionisti verranno garantite periodiche azioni di formazione e qualificazione, tramite corsi di aggiornamento, seminari, convegni;
- c) coinvolgimento e coordinamento delle organizzazioni di volontariato operanti nell'educazione e nell'aggregazione di bambini e adolescenti.

Art. 10

(Sanzioni amministrative)

1. La nuova installazione di apparecchi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f), e di cui all'articolo 110, comma 6, del r.d. 773/1931, in violazione della distanza determinata con deliberazione di Giunta regionale di cui all'articolo 6, comma 1, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di 15.000 euro per ogni apparecchio e la chiusura del medesimo mediante sigilli da rimuovere in caso di ricollocazione nel rispetto della distanza.

2. Fatta salva la sanzione di cui al comma 1, la violazione dell'obbligo di cui all'articolo 6, comma 8, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di 500 euro. La medesima sanzione si applica anche nell'ipotesi in cui sia stata indicata una data non veritiera di collegamento alle reti telematiche di cui all'articolo 6, comma 2.

3. L'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 7, comporta l'applicazione di

una sanzione amministrativa da 1.000 a 5.000 euro.

4. All'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni previste da questo articolo provvede il Comune competente per territorio. I Comuni destinano i proventi delle sanzioni amministrative prioritariamente a iniziative per la prevenzione e il recupero dei soggetti patologici, anche in forma associata, o in alternativa, a finalità di carattere sociale e assistenziale.

Art. 11

(Relazione annuale all'Assemblea legislativa)

1. La Giunta regionale informa l'Assemblea legislativa sull'attuazione di questa legge e sui risultati da essa ottenuti progressivamente nel prevenire, contrastare e trattare il gioco d'azzardo patologico.

2. Le informazioni di cui al comma 1 sono contenute in una relazione annuale che fornisce risposte documentate ai seguenti quesiti:

- a) quali attività di informazione, sensibilizzazione e formazione sono state realizzate e quali soggetti sono stati coinvolti;
- b) quali dimensioni, caratteristiche e distribuzione territoriale hanno avuto la domanda e l'offerta di servizi di assistenza ai giocatori patologici e di sostegno alle loro famiglie;
- c) in che misura i servizi offerti hanno soddisfatto la domanda espressa e hanno favorito il miglioramento delle condizioni personali, familiari e sociali dei soggetti affetti da forme di dipendenza dal gioco d'azzardo;
- d) in che misura e per quali finalità la Regione ha finanziato gli interventi previsti da questa legge e in che modo tali risorse risultano distribuite sul territorio regionale fra i soggetti coinvolti;
- e) qual è stato il grado di diffusione delle iniziative poste in atto dai Comuni, dall'Asur e dai gestori, con particolare riferimento al marchio "No Slot" e agli incentivi di cui all'articolo 6, comma 6;
- f) come, nel periodo considerato, si è modificata la diffusione delle sale da gioco e dei luoghi dove sono installati apparecchi per il gioco d'azzardo nel territorio regionale rispetto alla situazione preesistente;
- g) quali sono state le principali criticità riscontrate nell'attuazione degli interventi previsti da questa legge e quali le iniziative attuate per farvi fronte, con particolare riferimento alla tutela dei minori e alle attività illecite di riciclaggio.

Art. 12*(Disposizioni finanziarie)*

1. Per gli interventi previsti da questa legge è autorizzata per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 la spesa massima di euro 450.000,00.

2. Alla copertura della spesa autorizzata al comma 1 si provvede:

- a) per un importo non superiore ad euro 390.000,00 relativo alle spese sanitarie mediante impiego degli stanziamenti già iscritti nella Missione 13 – programma 02 – titolo 1;
- b) per un importo pari ad euro 60.000,00, relativo a spese non sanitarie si provvede mediante la riduzione delle autorizzazioni di spesa della l.r. 5/2003 per la somma di euro 40.000,00 iscritta nella missione 14 programma 01 - titolo 1; della l.r. 7/1995 per la somma di euro 10.000,00 iscritta nella missione 16 – programma 01 – titolo 1; della l.r. 11/2009 per la somma di euro 10.000,00 iscritta nella missione 5 – programma 02 – titolo 1.

Proposta di legge n. 45**Art. 1**
(Finalità)

1. La Regione con questa legge, nell'ambito delle competenze in materia di tutela della salute e di politiche sociali, detta disposizioni per promuovere un accesso consapevole, misurato e responsabile al gioco lecito, nelle diverse forme previste dalla normativa vigente, al fine di prevenire l'insorgere di fenomeni di dipendenza salvaguardando le fasce di popolazione più deboli e maggiormente vulnerabili.

2. Concorrono, secondo gli indirizzi definiti dalla Regione, alla realizzazione delle finalità di questa legge:

- a) i Comuni, singoli e associati, e l'Asur;
- b) i soggetti del terzo settore e gli enti accreditati per i servizi nell'area delle dipendenze;
- c) le associazioni di rappresentanza delle imprese e degli operatori di settore;
- d) le associazioni di tutela dei diritti dei consumatori e utenti;
- e) i soggetti che, a qualsiasi titolo, operano negli ambiti e per le finalità di cui al comma 1.

Art. 2
(Competenze della Regione)

1. La Regione:

- a) promuove la conoscenza, l'informazione, la formazione e l'aggiornamento degli esercenti, degli operatori di polizia locale, degli operatori sociali, sociosanitari e sanitari, nonché degli operatori delle associazioni di consumatori e utenti e degli sportelli welfare con riguardo al gioco d'azzardo patologico;
- b) sostiene le iniziative:
 - 1) delle associazioni a tutela dei diritti di consumatori e utenti che realizzano o collaborano alla progettazione di attività di informazione e sensibilizzazione sui fattori di rischio nella pratica del gioco d'azzardo lecito e non, anche in collaborazione con enti locali, Asur e tutti i soggetti interessati presenti sul territorio, compresi i gestori di pubblici esercizi;
 - 2) delle associazioni di categoria dei gestori delle sale da gioco e dei locali in cui sono installati apparecchi per il gioco d'azzardo lecito, che si dotano di un codice etico di autoregolamentazione che li responsabilizza e vincola alla sorveglianza delle condizioni e delle caratteristiche di fragilità dei giocatori e al rispetto della legalità per la prevenzione nei confronti della malavita organizzata;

c) rende disponibili agli esercenti di sale da gioco e di locali in cui sono installati apparecchi per il gioco d'azzardo lecito, il materiale informativo sui rischi correlati al gioco e sui servizi di assistenza alle persone con patologie correlate al Gioco d'azzardo patologico (GAP).

2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge, la Giunta regionale predispone i contenuti grafici di un marchio regionale "No Slot", rilasciato, a cura dei Comuni, agli esercenti di pubblici esercizi, ai gestori di circoli privati e di altri luoghi deputati all'intrattenimento che scelgono di non installare apparecchiature per il gioco d'azzardo lecito.

3. A decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo all'approvazione di questa legge, sono soggetti all'aliquota Irap, di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), ridotta dell'1 per cento, gli esercizi che provvedono volontariamente, entro il 31 dicembre dell'anno precedente quello cui si riferisce l'agevolazione, alla completa disinstallazione degli apparecchi da gioco, di cui all'articolo 110, comma 6, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) nei locali in cui si svolge l'attività.

4. L'agevolazione di cui al comma 3 opera nel rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato.

5. A decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo all'approvazione di questa legge, gli esercizi nei quali risultino installati apparecchi da gioco di cui all'articolo 110, comma 6 del r.d. 773/1931, sono soggetti all'aliquota IRAP di cui all'articolo 16 del d.lgs. 446/1997, aumentata dell'1 per cento.

6. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità applicative delle disposizioni di cui ai commi 3 e 5. In relazione all'agevolazione fiscale tali modalità sono definite anche con riferimento al regime d'aiuto prescelto.

Art. 3

(Collocazione delle sale giochi)

1. Non è ammessa l'apertura di sale giochi, di cui all'articolo 86 del r.d. 773/1931, che siano ubicate in un raggio di 500 metri da istituti scolastici di qualsiasi grado, centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente dai giovani o strutture residenziali o semiresidenziali operanti

in ambito sanitario o socioassistenziale.

2. I Comuni possono individuare altri luoghi sensibili in cui non è ammessa l'apertura di sale giochi, tenuto conto dell'impatto delle stesse sul contesto urbano e sulla sicurezza urbana, nonché dei problemi connessi con la viabilità, l'inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica.

3. I Comuni possono prevedere forme premianti per gli esercizi "No Slot" e per i gestori di circoli privati e di altri luoghi deputati all'intrattenimento che scelgono di non installare o disinstallare nel proprio esercizio le apparecchiature per il gioco d'azzardo lecito.

Art. 4

(Divieto di pubblicità)

1. È vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all'apertura o all'esercizio di sale giochi.

Art. 5

(Obblighi dei gestori)

1. I gestori di sale giochi, ricevitorie, tabaccherie e comunque di esercizi dotati di apparecchi da intrattenimento per il gioco lecito di cui all'articolo 110, comma 6, del r.d. 773/1931, sono tenuti ad esporre all'ingresso e all'interno dei locali materiale informativo diretto a evidenziare i rischi connessi al gioco eccessivo, la disponibilità di servizi di assistenza e ad incoraggiare il gioco responsabile.

2. I gestori dei locali di cui al comma 1 sono tenuti ad evidenziare ai giocatori la possibilità di utilizzare i dispositivi che consentono di definire un limite di importo da giocare od un tempo massimo di utilizzo dell'apparecchio. I contenuti del materiale informativo sono predisposti dall'Ufficio regionale competente in materia di tutela della salute.

Art. 6

(Formazione dei gestori)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore di questa legge, la Giunta regionale, d'intesa con ANCI Marche, sentite le organizzazioni di categoria e la competente commissione consiliare, disciplina le modalità attraverso le quali vengono attivati corsi di formazione per i gestori delle sale da gioco e dei locali ove sono installate le apparecchiature per il gioco d'azzardo lecito, precisandone i tempi, le modalità, i soggetti attuatori e i costi a carico dei partecipanti. Tali corsi sono finalizzati alla conoscenza e alla prevenzione dei rischi connessi al gioco d'azzardo patologico, a

favorire un approccio al gioco consapevole e responsabile, nonché alla conoscenza generale della normativa in materia di gioco d'azzardo.

Art. 7

(Campagne di informazione e sensibilizzazione)

1. La Giunta regionale promuove campagne di informazione e sensibilizzazione per la prevenzione e la cura della dipendenza da gioco, consulenza, orientamento e sostegno ai singoli e alle famiglie oltre che per la costituzione di gruppi di mutuo auto-aiuto.

2. Le scuole per genitori, finanziate dalla Regione, introducono i contenuti delle campagne di informazione e sensibilizzazione di cui al comma 1.

3. Le campagne di cui al comma 1 sono indirizzate prioritariamente ai giovani, attraverso il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche e delle aggregazioni giovanili, e alle fasce sociali più svantaggiate che, in modo particolare, evidenziano situazioni a rischio. Tali iniziative sono dirette in particolare a:

- a) aumentare la consapevolezza sui fenomeni di dipendenza correlati al gioco e sui rischi e i danni economici, per la salute e relazionali che il gioco indiscriminato può comportare per i giocatori e le loro famiglie;
- b) educare a un approccio misurato e compatibile al gioco;
- c) informare sull'esistenza e l'accessibilità dei servizi di assistenza pubblici e del privato sociale presenti sul territorio.

Art. 8

(Sostegno al privato sociale)

1. La Regione sostiene l'attività delle associazioni e delle organizzazioni di volontariato impegnate nella presa in carico delle problematiche correlate al gioco.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale fisserà i criteri e le modalità di concessione dei contributi per il finanziamento di progetti con obiettivi di solidarietà, sostegno e reinserimento sociale destinati a persone con problematiche correlate al gioco e alle relative famiglie. Nella concessione dei contributi è data priorità ai progetti realizzati in raccordo con i servizi pubblici del territorio.

Art. 9

(Sanzioni)

1. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 è soggetta all'applicazione di

sanzioni amministrative pecuniarie nella misura compresa tra 500,00 euro e 3.000,00 euro.

2. Le sanzioni di cui al comma 1 sono irrogate dai Comuni che ne incamerano i relativi proventi.

Art. 10

(Disposizioni finanziarie)

1. Per gli interventi previsti da questa legge è autorizzata per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 la spesa di euro 20.000,00.

2. Per gli anni successivi l'entità della spesa è autorizzata dalle rispettive leggi di bilancio.

3. Agli oneri di natura corrente autorizzati dal comma 1, si provvede mediante equivalente riduzione di euro 20.000,00 degli stanziamenti già iscritti per gli esercizi 2016, 2017 e 2018 nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti" – Programma 07 "Fondo di riserva" e corrispondente aumento della Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia" – Programma 010 "Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia".

4. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni finanziarie necessarie al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio finanziario gestionale.

5. I minori introiti derivanti dall'applicazione dell'agevolazione fiscale di cui al comma 3 dell'articolo 2, stimati in 11.260,00 euro annui, sono compensati dalle maggiori entrate, stimate in ugual misura, derivanti dall'applicazione dell'aggravio fiscale di cui al comma 5 dello stesso articolo.

6. A partire dagli esercizi successivi al 2017 sono annualmente aggiornati con legge di approvazione del bilancio i dati relativi alle minori o maggiori entrate di cui al comma 5 e gli eventuali scostamenti delle minori rispetto alle maggiori entrate sono ricondotti nell'ambito delle complessive operazioni di equilibrio del bilancio.

Proposta di legge n. 58

Art. 1 (Finalità)

1. La Regione, con questa legge, in armonia con i principi costituzionali e nel rispetto di quanto previsto dal decreto legge 13 settembre 2012, n. 158 (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute), convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, detta disposizioni per la prevenzione, il trattamento e il contrasto della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico (GAP) anche in osservanza delle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità e di quelle della Commissione europea sui rischi del gioco d'azzardo.

2. Questa legge intende inoltre promuovere la consapevolezza dei rischi correlati al gioco, ancorché lecito, al fine di salvaguardare le fasce più deboli e maggiormente vulnerabili della popolazione.

3. La Regione, per le finalità di cui al comma 1, promuove la partecipazione e realizza iniziative in collaborazione con gli enti locali, le istituzioni scolastiche, le aziende sanitarie, le associazioni di volontariato.

Art. 2 (Definizioni)

1. Ai fini di questa legge si intendono per:
- a) ludopatia, la patologia che caratterizza i soggetti affetti da sindrome da gioco con vincita in denaro, così come definita dall'Organizzazione mondiale della sanità;
 - b) sale da gioco, un luogo pubblico o aperto al pubblico o un circolo privato in cui siano presenti o comunque accessibili slot machine o videolottery e tutte le forme del gioco lecito previste dalla normativa vigente;
 - c) apparecchi per il gioco lecito, gli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza).

Art. 3 (Ambito di applicazione)

1. Sono destinatari degli interventi, delle prestazioni e dei servizi previsti da questa legge le persone e le famiglie che si trovano nella condizione, diagnosticata da specialisti di servizi pubblici e privati accreditati, di essere incapaci di resistere all'impulso di giocare, il cui comporta-

mento compromette le relazioni personali, familiari e lavorative.

Art. 4

(Osservatorio regionale sul fenomeno del gioco d'azzardo)

1. E' istituito, presso la Giunta regionale, l'Osservatorio regionale sul fenomeno del gioco d'azzardo, di seguito denominato Osservatorio, al fine di monitorare gli effetti in tutte le sue componenti: culturali, legali, di pubblica sicurezza, commerciali, sanitarie ed epidemiologiche, sociali e socio-economiche.

2. L'Osservatorio svolge, in particolare, le seguenti funzioni:

- a) lo studio ed il monitoraggio del fenomeno in ambito regionale, anche in collaborazione con i soggetti di cui all'articolo 1, comma 3;
- b) la predisposizione e la formulazione di strategie, linee di intervento, campagne informative e di sensibilizzazione, anche in raccordo con analoghi organismi operanti a livello nazionale, regionale e locale;
- c) l'individuazione di buone prassi e conseguenti protocolli applicativi destinati alle strutture pubbliche e private coinvolte, nell'ambito degli interventi promossi dal piano integrato di cui all'articolo 9.

3. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione assembleare, stabilisce i criteri e le modalità per la costituzione dell'Osservatorio e per il suo funzionamento.

4. La partecipazione ai lavori dell'Osservatorio è effettuata a titolo gratuito.

Art. 5

(Collocazione delle sale da gioco e degli spazi per il gioco)

1. E' vietata l'apertura di sale da gioco e di spazi per il gioco che siano ubicati in un raggio di 500 metri, misurati lungo la via pedonale più breve, da istituti scolastici di qualsiasi grado, luoghi di culto, centri di aggregazione sociale, centri giovanili o altre strutture culturali, ricreative e sportive frequentate principalmente dai giovani, o da strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale ed inoltre da istituti di credito e sportelli bancomat, uffici postali, esercizi di compravendita di oggetti preziosi ed oro usati.

2. I Comuni possono individuare ulteriori luoghi sensibili nei quali non è ammessa l'apertura di sale da gioco, a cui si applica il divieto di cui al comma 1, tenuto conto dell'impatto degli stessi sul contesto urbano e sulla sicurezza urbana,

nonché dei problemi connessi con la viabilità, l'inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica.

3. E' vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all'apertura o all'esercizio di sale da gioco.

Art. 6

(Limitazioni all'esercizio del gioco)

1. I Comuni, per esigenze di tutela della salute e della quiete pubblica, nonché di circolazione stradale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore di questa legge, dispongono limitazioni temporali all'esercizio del gioco tramite gli apparecchi di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931, per una durata non inferiore a tre ore nell'arco dell'orario di apertura previsto, all'interno delle sale da gioco, delle sale scommesse, degli esercizi pubblici e commerciali, dei circoli privati e di tutti i locali pubblici od aperti al pubblico di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b).

2. E' vietato consentire ai minori di anni 18 l'utilizzo di apparecchi e congegni per il gioco lecito di cui all'articolo 110, comma 7, lettera c-bis, del r.d. 773/1931.

Art. 7

(Logo identificativo "No Slot")

1. Gli esercizi e i circoli che non installano apparecchi per il gioco lecito possono richiedere alla Giunta regionale il rilascio in uso del logo identificativo "No Slot".

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, individua, sentita la Commissione assembleare competente:

- a) le caratteristiche ideografiche del marchio;
- b) i criteri e le modalità di concessione in uso del marchio, nonché i casi di sospensione, decadenza e revoca della concessione stessa;
- c) le modalità d'uso del marchio.

3. La Regione, attraverso l'Osservatorio, provvede a redigere e aggiornare annualmente un elenco di tutti gli esercizi commerciali, circoli privati o luoghi di aggregazione, suddivisi per Comune, che hanno scelto di non dotarsi di apparecchiature per il gioco d'azzardo e lo pubblica tempestivamente in una sezione dedicata del sito internet istituzionale. L'iscrizione nell'elenco è considerata dalla Regione titolo premiale nella concessione di finanziamenti, benefici economici comunque denominati.

Art. 8

(Obbligo dei gestori delle sale da gioco)

1. In conformità all'articolo 7, comma 5, del

d.l. 158/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 189/2012, i gestori di sale da gioco in cui sono presenti giochi con vincite in denaro, sono tenuti ad esporre, all'esterno e all'interno dei locali, materiale informativo finalizzato ad evidenziare i rischi connessi dalla dipendenza da gioco e la presenza sul territorio di servizi di assistenza pubblici e del privato sociale dedicati.

Art. 9

(Pianificazione e programmazione regionale)

1. La pianificazione e la programmazione regionale nelle materie sanitarie e sociali applicano, nei limiti delle risorse disponibili e per quanto di competenza, le disposizioni di questa legge individuando, in particolare, gli interventi finalizzati:

- a) a promuovere attività di progettazione territoriale socio-sanitaria sul fenomeno della ludopatia, in coerenza con le attività realizzate a seguito dell'inserimento del GAP nei livelli essenziali delle prestazioni ai sensi dell'articolo 5 del d.l. 158/2012;
- b) ad orientare le persone affette da ludopatia verso le istituzioni e gli operatori del settore specializzati nel recupero dalle dipendenze, siano essi a carattere nazionale, regionale o locale;
- c) a sviluppare strumenti, tecniche, metodologie ed interventi che permettano: la rilevazione e il monitoraggio costante dell'andamento della patologia anche sul web; la valutazione degli impatti e dei risultati delle politiche regionali in materia di contenimento di tali fenomeni patologici; la valutazione delle politiche e delle strategie regionali da adottare in materia per informare e sensibilizzare, prioritariamente i giovani, sulla ludopatia, in coerenza con le politiche comunitarie e nazionali e con le migliori prassi in materia.

2. L'Assemblea legislativa regionale, su proposta della Giunta regionale, approva il piano annuale per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio della dipendenza da GAP, di seguito denominato piano integrato. Il piano definisce, in coerenza con la programmazione indicata al comma 1, gli specifici interventi di prevenzione, cura e trattamento del rischio della dipendenza da gioco patologico, in particolare promuovendo una o più delle seguenti azioni:

- a) iniziative e campagne di sensibilizzazione, educazione ed informazione rivolte, in particolare, ai giovani attraverso il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche, delle associazioni familiari, delle aggregazioni giovanili e del terzo settore;

- b) interventi di formazione di cui all'articolo 10 nonché interventi rivolti agli operatori dei servizi pubblici e della polizia locale, anche in modo coordinato con gli enti locali, le organizzazioni di volontariato e del terzo settore;
- c) implementazione di un numero verde regionale per fornire un primo servizio di ascolto, assistenza e consulenza per l'orientamento ai servizi;
- d) predisposizione del materiale informativo sulla ludopatia, in collaborazione con le associazioni di volontariato e con le organizzazioni del terzo settore competenti;
- e) realizzazione di un portale on line denominato "Osservatorio on line permanente" finalizzato a divulgare informazioni scientifiche sulle tematiche in oggetto, con particolare riguardo alle modalità di cura e a quanto previsto alle lettere b) e c) del comma 1.

3. La Giunta regionale presenta all'Assemblea legislativa il piano integrato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio annuale e pluriennale, sentito l'Osservatorio.

4. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1, la Regione o i soggetti attuatori del piano integrato possono stipulare convenzioni ed accordi con gli enti locali, le istituzioni scolastiche, le aziende sanitarie, le associazioni e le organizzazioni di volontariato e con gli altri enti pubblici o privati non aventi scopo di lucro in possesso delle competenze specialistiche concernenti le ludopatie.

Art. 10

(Formazione del personale operante nelle sale da gioco)

1. La Regione, i Comuni, le aziende sanitarie, nei limiti delle risorse disponibili, di concerto con i gestori delle sale da gioco, promuovono annualmente iniziative di formazione per il personale operante nelle sale da gioco e per gli esercenti che gestiscono apparecchi per il gioco lecito, finalizzate alla prevenzione e riduzione degli eccessi del gioco, in particolare attraverso il riconoscimento delle situazioni di rischio, nonché all'attivazione della rete di sostegno.

Art. 11

(Sanzioni)

1. L'inosservanza dei divieti di cui agli articoli 5 e 6, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 4.000 ad euro 15.000. Nel caso di reiterazione delle violazioni stesse, si applica la sanzione amministrativa accessoria

della sospensione temporanea dell'esercizio dell'attività da dieci a sessanta giorni.

2. Le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 1 sono applicate dal Comune territorialmente competente. I proventi sono destinati al finanziamento dei piani di ambito territoriale sociale e dei programmi attuativi indicati all'articolo 14 della legge regionale 1 dicembre 2014, n. 32 (Sistema regionale integrato dei servizi sociali a tutela della persona e della famiglia), per la realizzazione delle finalità previste da questa legge.

Art. 12

(Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale, anche avvalendosi dei dati e delle informazioni prodotte dall'Osservatorio, presenta all'Assemblea legislativa, unitamente al piano integrato indicato all'articolo 9, una relazione sullo stato di attuazione e sugli effetti della legge che fornisca informazioni sintetiche almeno sui seguenti aspetti:

- a) la realizzazione degli interventi di cui alla pianificazione indicata all'articolo 9, i risultati conseguiti, le risorse erogate ed i relativi destinatari;
- b) gli effetti delle politiche realizzate sulla diffusione delle sale da gioco nel territorio regionale anche rispetto alla situazione preesistente e ad altre realtà confrontabili;
- c) le eventuali criticità riscontrate nell'attuazione delle procedure previste per l'apertura e l'esercizio delle sale da gioco e l'esercizio del gioco lecito nei locali aperti al pubblico;
- d) il grado di diffusione del marchio "No Slot" e le eventuali forme di premialità attivate a favore dei soggetti che lo spongono.

2. La competente Commissione assembleare, esaminata la relazione ed effettuate le consultazioni con i soggetti attuatori della legge e le organizzazioni rappresentative dei destinatari della legge medesima, apporta al piano integrato le eventuali necessarie modificazioni ed elabora una proposta di risoluzione, da sottoporre all'Assemblea legislativa, in ordine alle politiche regionali di prevenzione, contrasto e cura delle dipendenze da gioco d'azzardo per gli anni successivi.

3. I risultati delle valutazioni effettuate, sono pubblicate nel portale "Osservatorio on-line permanente".

Art. 13

(Disposizioni transitorie)

1. In sede di prima attuazione:

- a) il piano integrato indicato all'articolo 9 è presentato all'Assemblea legislativa entro

centoventi giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge, anche in assenza di specifiche indicazioni contenute nella pianificazione sociale e sanitaria;

b) la Giunta regionale adotta, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore di questa legge, quanto previsto dall'articolo 7, comma 2.

2. I divieti di cui all'articolo 5, comma 1, non si applicano alle sale da gioco e agli spazi per il gioco in esercizio all'entrata in vigore di questa legge fino alla scadenza del relativo titolo abilitativo.

Art. 14

(Norma finanziaria)

1. Per gli interventi previsti dal piano integrato di cui all'articolo 9 è autorizzata per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 la spesa di euro 20.000,00.

2. Agli oneri di natura corrente autorizzati dal comma 1, si provvede mediante equivalente riduzione di euro 20.000,00, degli stanziamenti già iscritti per gli esercizi 2016, 2017 e 2018 nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti" – Programma 07 "Fondo di riserva" e corrispondente aumento della Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia" – Programma 010 "Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia".

3. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni finanziarie necessarie al documento tecnico di accompagnamento e al bilancio finanziario regionale.

4. Per gli esercizi finanziari successivi la dotazione è stabilita con leggi di bilancio annuale e pluriennale.

Proposta di legge n. 59**Art. 1***(Finalità, definizioni e destinatari)*

1. La Regione in armonia con i principi costituzionali, nel rispetto della normativa statale vigente e in osservanza delle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità disciplina il gioco d'azzardo patologico e le nuove dipendenze tecnologiche attraverso norme finalizzate alla promozione di azioni di prevenzione, riduzione del rischio e contrasto alla dipendenza da ludopatie, nonché alla cura e riabilitazione delle persone affette da tale patologia.

2. Destinatari di questa legge sono le persone e le famiglie che si trovano nella condizione di dipendenza da gioco diagnosticata dai servizi socio-sanitari, nonché tutte quelle persone, in particolare le giovani generazioni, che sono a rischio dipendenza.

3. Ai fini del raggiungimento delle finalità del comma 1, la Regione si avvale dell'Osservatorio regionale sul GAP istituito all'articolo 10, oltre alla collaborazione degli enti locali, istituzioni scolastiche, servizio sanitario regionale, associazioni riconosciute, enti e aziende pubbliche e private operanti nella lotta alla dipendenza del gioco d'azzardo.

4. Ai fini di questa legge s'intende:

- a) per sala da gioco, un luogo pubblico o aperto al pubblico o un circolo privato in cui è presente qualsiasi forma di gioco lecito comprese le slot-machine e video-lottery;
- b) dipendenza da gioco patologico:
 - 1) dipendenza da ogni gioco lecito, ivi compresa quella da slot-machine, videolottery, gratta e vinci, lotterie, bingo, lotto, video-scommesse, video-giochi;
 - 2) dipendenza dall'utilizzo di nuove tecnologie, quali gli smartphone, tablet, internet e social networks.

Art. 2*(Ambiti di intervento)*

1. La Regione valorizza, promuove la partecipazione e realizza iniziative in collaborazione con enti locali, istituzioni scolastiche, aziende Sanitarie ed altri soggetti pubblici o privati senza scopo di lucro che si occupano del gioco patologico, al fine di perseguire le finalità indicate all'articolo 1:

- a) la prevenzione e il contrasto di tutte le dipendenze da gioco con attività specifica rivolta ai potenziali soggetti a rischio, nonché il recupero dei soggetti coinvolti, oltre a programmi di sostegno ai nuclei familiari;

- b) politiche di educazione, informazione, divulgazione e sensibilizzazione in merito all'utilizzo responsabile del denaro anche in relazione ai contenuti dei diversi giochi d'azzardo;
- c) il rafforzamento della cultura del gioco misurato, responsabile e consapevole nonché il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio da dipendenze da gioco;
- d) attività specifica, da definire nel Piano integrato, nei confronti dell'infanzia e adolescenza di educazione al gioco lecito, prevenzione del gioco d'azzardo e dei rischi legati alle dipendenze da videogiochi e dalle nuove tecnologie, anche attraverso il contrasto sociale e culturale della realtà virtuale e la valorizzazione della realtà reale utilizzando la promozione delle attività sportive e socio-culturali.

Art. 3

(Competenza dei Comuni e dell'Asur)

1. I Comuni associati in ATS e l'Asur, organizzata in aree vaste, promuovono nei rispettivi Piani sociali territoriali e di area vasta, in applicazione a quanto definito nel Piano integrato regionale di cui all'articolo 4, progetti e attività per la prevenzione e il contrasto del GAP e della sua diffusione, in particolare:

- a) campagne di informazione, sensibilizzazione ed educazione sui rischi e danni derivanti dalla dipendenza da GAP;
- b) rilevazione della connessione tra situazioni di disagio economico e marginalità sociale con la dipendenza da GAP, attraverso il monitoraggio nelle scuole, nei luoghi della socializzazione e della pratica sportiva;
- c) iniziative di informazione sui servizi sociali e socio-sanitari attivi nel territorio a favore dei soggetti coinvolti;
- d) attività di supporto a favore dei soggetti coinvolti direttamente e indirettamente (nuclei familiari) quali supporto psicologico, economico, consulenza legale per contrastare il rischio di usura e mediazione familiare;
- e) attività di formazione specifica del personale dei settori di competenza e del personale impiegato nelle sale gioco, sale bingo, ricevitorie, agenzie ippiche, esercenti e gestori di cui all'articolo 9.

Art. 4

(Piano integrato per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio delle dipendenze da gioco patologico)

1. L'Assemblea legislativa approva, su proposta della Giunta regionale, il Piano integrato per il

contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio della dipendenza da gioco patologico che costituisce, per le materie oggetto di questa legge, riferimento per la programmazione regionale nei settori socio-sanitario, sociale, di promozione sportiva e culturale. Il piano in particolare individua le strategie generali di intervento per la:

- a) prevenzione del rischio della dipendenza da gioco patologico, mediante iniziative di sensibilizzazione, educazione ed informazione;
- b) formazione rivolta ad esercenti di cui all'articolo 9, operatori dei servizi pubblici ed operatori della polizia locale, anche in modo congiunto con gli enti locali, le forze dell'ordine, le organizzazioni di volontariato e del terzo settore;
- c) implementazione di un numero verde regionale su tutte le dipendenze patologiche, per fornire un primo servizio di ascolto, assistenza e consulenza nelle materie previste da questa legge;
- d) attività di progettazione territoriale socio-sanitaria sul fenomeno del gioco d'azzardo, in collaborazione con Asur, organizzata in aree vaste, enti locali e realtà del terzo settore e del no-profit;
- e) modalità per la valutazione del risultato (rapporto causa/effetto) degli interventi previsti dal piano medesimo.

2. La Giunta regionale, sentita la Consulta di cui alla legge regionale 1° dicembre 2014, n. 32 (Sistema regionale integrato dei servizi sociali a tutela della persona e della famiglia), presenta all'Assemblea legislativa regionale il Piano indicato al comma 1 entro novanta giorni dalla prima seduta dell'Assemblea legislativa. Il Piano ha valenza di legislatura ed è approvato, sentito il Consiglio delle autonome locali ed il Consiglio regionale dell'economia e del lavoro.

Art. 5

(Marchio regionale)

1. E' istituito il marchio regionale No Slot.

2. Il marchio è utilizzato dagli esercenti di esercizi commerciali, dai gestori di circoli privati e di tutti gli altri luoghi deputati all'intrattenimento che scelgono di rimuovere o non installare nel proprio esercizio le apparecchiature per il gioco d'azzardo.

3. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione assembleare, individua con regolamento le modalità per l'utilizzo del marchio, nonché il logo del marchio stesso.

4. Per la concessione di contributi, finanziamenti, agevolazioni e facilitazioni agli esercizi commerciali, ai gestori di circoli privati e di altri luoghi deputati all'intrattenimento, costituisce

condizioni di premialità la disponibilità del marchio di cui al comma 1.

5. Rientrano nel comma 1 tutte le agevolazioni, tra cui la previsione di cui all'articolo 11, gli incentivi finanziari ed i contributi previsti dalla normativa regionale o sostenuti con fondi regionali o ricondotti alla programmazione regionale.

6. I Comuni istituiscono un pubblico elenco degli esercizi, presenti sul proprio territorio, in possesso del marchio No Slot.

Art. 6

(Giornata dedicata al contrasto del gioco d'azzardo)

1. La Regione indice una giornata dedicata al “contrasto contro il gioco d'azzardo patologico e la sua diffusione” in cui realizzare iniziative di conoscenza e approfondimento per sensibilizzare e prevenire i rischi sociali e sanitari della patologia da svolgersi negli istituti scolastici e universitari.

2. La data della giornata dovrà essere emanata con delibera della Giunta regionale a seguito della valutazione di proposte che dovranno pervenire dagli istituti scolastici marchigiani.

Art. 7

(Informazione socio-sanitaria nelle case da gioco)

1. Presso ogni sala gioco, sale bingo, ricevitorie e agenzie ippiche deve essere previsto uno spazio dedicato all'informazione socio-sanitaria sui servizi attivati dal Piano integrato di cui all'articolo 4, e dove esporre il test di verifica finalizzato ad una rapida autovalutazione del rischio di dipendenza, predisposto dall'Asur per ogni area vasta. L'informativa deve essere esposta anche su ogni singolo apparecchio e congegno per il gioco e contenere prioritariamente:

- a) la presentazione del fenomeno del GAP e dei rischi connessi al gioco d'azzardo;
- b) le informazioni e i recapiti telefonici dei servizi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c) e d).

Art. 8

(Apertura ed esercizio di sale da gioco, sale bingo, ricevitorie e agenzie ippiche)

1. L'esercizio delle sale da gioco, sale bingo, ricevitorie e agenzie ippiche e l'installazione di apparecchi da gioco, di cui all'articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) sono soggetti a regime autorizzatorio previsto dalla normativa vigente.

2. L'autorizzazione all'esercizio viene concessa solo nel caso di ubicazioni in un raggio non inferiore ai cinquecento metri dai luoghi definiti sensibili.

3. La distanza di cui al comma 2 viene misurata in funzione della distanza pedonale più breve.

4. Per luoghi sensibili si intendono particolarmente: istituti scolastici pubblici e privati di qualsiasi ordine e grado, luoghi di culto, oratori, centri di aggregazione giovanile e impianti sportivi, centri sociali e/o strutture frequentate principalmente da giovani, strutture sanitarie e socio-sanitarie a regime residenziale e semi-residenziale, strutture ricettive per categorie protette.

5. I Comuni possono, in ordine alla localizzazione delle sale da gioco, sale bingo, ricevitorie e agenzie ippiche nel rispetto della normativa statale vigente, delle previsioni urbanistico territoriali e degli strumenti della pianificazione, disciplinare le caratteristiche (dimensionali, strutturali, architettoniche) e individuare altri luoghi sensibili sulla base dell'impatto della stessa sul contesto urbano, sulla sicurezza, sulla viabilità, sul disturbo della quiete pubblica e sull'inquinamento acustico.

6. Per le autorizzazioni esistenti si fissa il termine di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore di questa legge.

7. E' vietata ogni attività pubblicitaria in merito all'apertura o all'attività di sale gioco.

8. E' vietato ai minori di 18 anni l'accesso alle sale da gioco e il gioco d'azzardo stesso nelle sue varie espressioni.

Art. 9

(Formazione)

1. Tutti i gestori delle sale da gioco, sale bingo, ricevitorie e agenzie ippiche devono adeguarsi alle disposizioni di cui all'articolo 7.

2. Il personale impiegato nelle sale gioco, sale bingo, ricevitorie e agenzie ippiche, nonché i gestori e gli esercenti sono obbligati a frequentare corsi di formazione predisposti dal Comune in collaborazione con l'ASUR per quanto di competenza e con le associazioni di categoria e del privato sociale sui rischi del gioco patologico, sulla individuazione del soggetto a rischio e sulla rete di sostegno.

Art. 10

(Osservatorio regionale integrato sul GAP)

1. E' costituito l'Osservatorio regionale integrato sul GAP, quale organo tecnico-politico di riferimento della Giunta regionale per le attività previste da questa legge.

2. L'Osservatorio regionale ha sede presso la

Giunta regionale, ha durata coincidente con la legislatura, ed è composto da:

- a) l'Assessore regionale alla salute o suo delegato;
- b) l'Assessore regionale alle politiche sociali o suo delegato;
- c) l'Assessore regionale all'istruzione e formazione o suo delegato;
- d) l'Assessore regionale al commercio o suo delegato;
- e) tre Consiglieri regionali;
- f) il Presidente della Commissione consiliare regionale sanità e politiche sociale;
- g) quattro rappresentanti del Forum del terzo settore (riferimento di associazioni che operano nel settore da almeno un anno);
- h) due rappresentanti dei centri servizi per il volontariato;
- i) due rappresentanti delle associazioni delle famiglie che si occupano di contrasto al GAP;
- l) cinque rappresentanti dei Comuni (uno per ogni AV) nominati da Anci Marche;
- m) un rappresentante per ogni AV;
- n) un rappresentante del Servizio salute;
- o) un rappresentante del settore politiche sociali;
- p) il Direttore dell'ARS o suo delegato.

3. La partecipazione all'Osservatorio è a titolo gratuito. L'Osservatorio può avvalersi di competenze professionali specifiche o maturate sul campo interne od esterne all'organizzazione regionale, ed ha i seguenti compiti:

- a) monitorare gli effetti del gioco d'azzardo e delle patologie ad essi correlate in ambito regionale e in tutte le sue componenti: culturali, legali, di pubblica sicurezza, commerciali, sanitarie ed epidemiologiche, sociali e socio-economiche anche in collaborazione con i soggetti pubblici e privati interessati;
- b) formulare le strategie di intervento sulle materie disciplinate da questa legge;
- c) individuare buone prassi e conseguenti protocolli applicativi destinati alle strutture pubbliche e private coinvolte nell'ambito degli interventi promossi dal Piano integrato di cui all'articolo 4;
- d) diffondere la conoscenza del numero verde finalizzato a rappresentare un primo aggancio del soggetto in difficoltà e rafforzare il servizio di assistenza e consulenza telefonica finalizzato alla prevenzione e cura del GAP;
- e) predisporre il Piano integrato da sottoporre alla valutazione della Giunta regionale;
- f) valutare la relazione dell'ARS di cui al comma 4, in rapporto all'efficacia del Piano integrato.

4. L'Agenzia regionale sanitaria esercita le funzioni di supporto tecnico all'Osservatorio regionale sul fenomeno delle dipendenze da gioco

patologico, alla predisposizione del Piano integrato e relativamente alla predisposizione della relazione annuale sull'esito del monitoraggio svolto nell'ambito delle attività terapeutiche prestate ai soggetti affetti da GAP.

5. La Giunta regionale disciplina le modalità organizzative con cui l'Agenzia regionale sanitaria svolge le funzioni indicate in questo articolo, senza ulteriori oneri a carico della Regione.

Art. 11

(Incentivi alla rimozione degli apparecchi per il gioco lecito)

1. A decorrere dal periodo di imposta successivo all'approvazione di questa legge, l'aliquota sull'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) è ridotta di 0,50 punti percentuali per gli esercizi pubblici e commerciali e circoli privati che rimuovono dai locali tutti gli apparecchi aderendo al marchio No Slot di cui all'articolo 5.

2. A decorrere dal periodo di imposta successivo all'approvazione di questa legge l'aliquota sull'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) è maggiorata di 1,00 punti percentuali per gli esercizi pubblici, commerciali e i circoli privati in cui vi sia l'offerta di apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, del r.d. 773/1931.

Art. 12

(Rapporti con enti e associazioni di auto-mutuo aiuto)

1. La Regione, i Comuni, gli ATS e l'ASUR (organizzata in aree vaste) nell'ambito delle rispettive competenze possono avvalersi, anche mediante convenzione, della collaborazione di enti, associazioni e organizzazioni pubbliche o private di mutuo aiuto, prive di scopo di lucro.

Art. 13

(Misure in materia sanitaria)

1. Fino alla definitiva introduzione nei livelli essenziali di assistenza delle prestazioni relative al gioco d'azzardo, la Giunta regionale può promuovere, nei limiti dei finanziamenti derivanti dalla ripartizione del fondo nazionale per il gioco d'azzardo, lo svolgimento da parte delle Aziende sanitarie di iniziative di carattere strutturale e sperimentale nei confronti delle persone affette da gioco patologico.

2. Per le finalità indicate al comma 1 in particolare possono essere istituite, presso i dipartimenti delle dipendenze patologiche, unità operative multidisciplinari per il trattamento delle varie forme di gioco patologico, in base alle indicazioni

del Piano integrato di cui all'articolo 4 e dell'eventuale relativo finanziamento previsto all'articolo 16.

Art. 14

(Attività di vigilanza e sanzioni amministrative)

1. L'attività di vigilanza, in ordine al rispetto di quanto previsto dal regolamento della Giunta regionale relativamente all'utilizzo del marchio No Slot di cui all'articolo 5, nonché alle disposizioni dell'articolo 8, comma 2, è esercitata dai Comuni.

2. La nuova installazione di apparecchi di cui all'articolo 110, commi 6 e 7, del r.d. 773/1931 in violazione della distanza determinata da questa legge, comporta l'applicazione di una misura amministrativa di euro 10.000,00 per ogni apparecchio e la chiusura del medesimo mediante sigilli da rimuovere in caso di ricollocazione nel rispetto delle distanze.

3. L'utilizzo del marchio regionale No Slot fuori dei casi previsti dal regolamento comporta una sanzione amministrativa da 3.000,00 euro a 5.000,00 euro.

4. La violazione delle disposizioni previste all'articolo 8, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, e all'articolo 9, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 6 mila a 10 mila euro. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 9, sono di competenza del Comune in cui risiede la sala gioco. L'accertamento delle violazioni di cui all'articolo 8, commi 2, 5, 6, 7 e 8, sono di competenza del Comune e i proventi sono destinati al finanziamento dei Piani di ambito per la prevenzione e il contrasto del GAP previsti da questa legge.

5. Gli obblighi derivanti agli esercenti di nuove attività dall'applicazione dell'articolo 7 dovranno essere assolte entro sessanta giorni, mentre quelli derivanti dell'articolo 9 entro un anno dall'entrata in vigore di questa legge.

Art. 15

(Disposizioni transitorie)

1. Fino all'adozione della deliberazione di cui all'articolo 10, le funzioni di Osservatorio regionale sul fenomeno delle dipendenze da gioco patologico sono svolte dall'Osservatorio regionale d'abuso costituito presso l'agenzia regionale.

2. In sede di prima applicazione, la Giunta regionale presenta all'Assemblea legislativa il Piano integrato di cui all'articolo 4, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge.

Art. 16*(Disposizioni finanziarie)*

1. Per il finanziamento delle iniziative previste dal Piano integrato indicato all'articolo 4 si provvede con risorse statali assegnate annualmente dal fondo nazionale per le dipendenze patologiche e risorse regionali.

2. Per la quota di risorse regionali all'onere stimato in euro 50.000,00 per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 del bilancio di previsione 2016/2018, si provvede mediante riduzione per pari importo degli stanziamenti già iscritti nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti "Programma 001" Fondo di riserva "capitolo relativo al Fondo di riserva per le spese impreviste e corrispondente aumento degli stanziamenti della Missione 13 "Tutela della salute" Programma 001 "Servizio sanitario regionale – finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei Lea".

